

BGer 1A.3/2000 vom 3. Januar 2001

Bundesgericht, 2001-01-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1A.3_2000

FR: TF 1A.3/2000 du 3 janvier 2001

IT: TF 1A.3/2000 del 3 gennaio 2001

Regeste

Assistenza giudiziaria e estradizione

Erwägungen

E. 24

OAIMP, che rinvia al reato di truffa in materia di tasse secondo l'art. 14 cpv. 2 della legge federale sul diritto penale amministrativo, del 22 marzo 1974, DPA; RS 313.0), perché la domanda possa essere accolta, l'autorità richiedente, pur non essendo tenuta a fornire una prova rigorosa, deve esporre sufficienti motivi di sospetto; essi possono fondarsi su indizi - risultanti per esempio da testimonianze o da documenti - idonei a suffragare obiettivamente le indicazioni fornite dallo Stato estero, almeno nel senso che tali indicazioni non appaiano come del tutto prive di fondamento (DTF 117 Ib 53 consid. 3 pag. 63 seg., 116 Ib 96 consid. 4c, 115 Ib 68 consid. 3a/bb 3c, 114 Ib 56, 111 Ib 242 consid. 5). Ciò implica una deroga alla prassi secondo cui l'autorità svizzera non deve, di regola, pronunciarsi sulla realtà dei fatti adottati (DTF 117 Ib 88 consid. 5c in basso e rinvio). Tuttavia, non si può pretendere dallo Stato richiedente ch'esso fornisca particolari, che proprio la domanda di assistenza intende chiarire. Inoltre, contrariamente a quanto parrebbe assumere il ricorrente, la Parte richiedente non deve provare la commissione del reato prospettato, ma soltanto esporre in modo sufficiente le circostanze e i gravi indizi - e non semplici supposizioni (DTF 114 Ib 56 consid. 3d pag. 66) - sui quali fonda i propri sospetti. Spetterà al giudice straniero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire o no le prove dell'asserito reato (DTF 122 II 367 consid. 2c). Per di più, l'assistenza dev'essere accordata non soltanto per raccogliere ulteriori prove a carico dei presunti autori ma anche per acclarare se i reati fondatamente sospettati siano effettivamente stati commessi (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). bb) Dalla rogatoria risulta che l'Autorità estera sospetta B._____ e C._____ d'aver importato illegalmente, utilizzando documenti contenenti alterazioni fraudolente, 39900 stecche di sigarette della marca "Marlboro" di un valore complessivo di circa sei milioni di franchi francesi, mentre i documenti relativi al carico menzionavano colli di materia plastica (PVC). Secondo l'Autorità estera, l'insieme delle operazioni, interrotte in Francia, è stato reso possibile solo mediante l'approntamento di documenti alterati, di cui sei dettagliatamente indicati - con mittenti e destinatari - nella richiesta e prodotti con la stessa; questi atti sono stati allestiti per far credere a torto che i contenitori contenessero materie plastiche invece che sigarette. Il loro uso qualifica il sospettato contrabbandando come frode fiscale e non come semplice evasione fiscale. Non vi è pertanto motivo per chiedere all'Autorità estera di completare la domanda (art. 28 cpv. 6 AIMP), come richiesto implicitamente dal ricorrente. In effetti, le operazioni compiute ai danni dello Stato estero sarebbero represses dall' art. 14 cpv. 2 DPA , secondo cui è punito chi, con il suo subdolo comportamento, ossia mediante un inganno astuto, fa sì che l'ente

pubblico si trovi defraudato, in maniera rilevante, di una tassa, di un contributo o di un'altra prestazione o sia altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali, e dall' art. 15 DPA, relativo alla falsità in documenti e al conseguimento fraudolento di una falsa attestazione. Le Autorità estere sospettano che gli indagati abbiano allestito e fatto uso di documenti falsi; per interpretare la nozione di truffa in materia fiscale occorre riferirsi all' art. 14 cpv. 2 DPA e pertanto, secondo la costante giurisprudenza, alla definizione della truffa di cui all' art. 146 CP (e del previgente art. 148) e alla relativa giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 122 II 422 consid. 3a e rinvii, 122 IV 197 consid. 3d, 246 consid. 3a), rispettivamente, per la definizione dell' art. 15 DPA , a quella di falsità in documenti giusta l' art. 251 CP (DTF 123 IV 17 consid. 2, 61 consid. 5a e b, 132 consid. 3; Zimmermann , op. cit., n. 412 e 416; Gerhard Hauser , Schweizerische Rechts- und Amtshilfe bei Zigarettenschmuggel, in: AJP 2000 pag. 1391 segg., 1393 segg.; sentenza inedita del 22 febbraio 1995 in re T., consid. 2). La rogatoria si fonda sull'asserita lesione dell' art. 441-1 CP francese ("faux et usage"), reato punibile in Svizzera secondo l' art. 251 CP (sentenza inedita del 12 luglio 1995 in re F., consid. 6). L'allestimento e l'uso di falsi documenti costituisce un inganno astuto secondo le citate norme e la relativa giurisprudenza (DTF 116 Ib 96 consid. 4c). La truffa in materia fiscale può essere tuttavia realizzata non solo mediante l'uso di documenti falsi ma anche in altri casi di inganno astuto (DTF 125 II 250 consid. 3b, 115 Ib 68 consid. 3a/bb pag. 77 in fine). Secondo la giurisprudenza, per poter ammettere la truffa, devono tuttavia essere state necessariamente compiute particolari macchinazioni, seguiti particolari stratagemmi o posti in atto interi tessuti di menzogne o rilasciate false dichiarazioni, la cui verifica sia possibile soltanto mediante sforzi particolari, non esigibili dalla vittima (DTF 125 II 250 consid. 3b e rinvii). Il Tribunale federale ha recentemente stabilito che si è sempre in presenza di una truffa in materia fiscale quando il contribuente presenta all'autorità tributaria documenti secondo l' art. 110 n. 5 cpv. 1 CP, inesatti o incompleti, poiché la loro elevata attendibilità favorisce la disposizione delle autorità fiscali a rinunciare a eseguire controlli e a esaminare ulteriormente la veridicità del contenuto di tali documenti (DTF 125 II 250 consid. 3c). cc) Il ricorrente si limita a contestare in maniera del tutto generica la sussistenza di un inganno astuto e non fa valere che gli atti falsificati non sarebbero documenti secondo l' art. 110 n. 5 CP (sulla nozione di documenti v. DTF 123 IV 132 consid. 3b/aa). Certo, anche se il ricorrente non si esprime sul tema, occorre ricordare che la falsità ideologica in documenti non è sempre ammessa nel caso di dichiarazioni dal contenuto menzognero. Il carattere di documento di uno scritto è relativo e anche in presenza di scritti dal contenuto inveritiero non si è sempre, e necessariamente, in presenza di una falsità in documenti, ritenuto che in tale ambito la recente giurisprudenza ha peraltro assunto una linea restrittiva (DTF 126 IV 65 consid. 2, 125 IV 273, 17 consid. 2a/aa-cc con riferimenti anche alla dottrina; sentenza inedita del 30 agosto 1995 in re H., consid. 4, apparsa in: Revue suisse de la propriété intellectuelle 1996 269; Günther Stratenwerth , Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 5aed., Berna 2000, pag. 109 segg.). Nella fattispecie, anche qualora gli scritti litigiosi non dovessero costituire documenti, si sarebbe comunque in presenza di un inganno astuto e, pertanto, di una truffa in materia fiscale. Le persone sospettate hanno in effetti fatto uso di numerosi scritti, tra cui quattro lettere di una società internazionale di marketing a Locarno, sei documenti concernenti un versamento di 33'600 franchi francesi da parte della Società di Banca Svizzera a Locarno, agente per conto della società appena citata, documenti e 19 fotocopie concernenti un invio urgente e riguardanti due contenitori apparentemente carichi di PVC, due fatture della X. _____ a una società di Aruba

indicante che la merce consisteva in "synthetic resin PVC", quattro documenti emananti da una ditta di Cesano Maderno, presso Milano, destinata alla Y._____ SA a Carros e indicanti l'importazione di merci in materia plastica e, infine, una fattura di un'altra società di Aruba destinata alla Y._____ SA. L'Autorità di esecuzione ha quindi ritenuto a ragione che l'impiego abusivo di numerosi scritti e l'interposizione di varie ditte site in diversi Paesi è costitutivo di una truffa in materia fiscale (sentenza inedita del 27 novembre 2000 in re W. consid. 4c). Ne segue che, non trattandosi di una semplice sottrazione fiscale o di contrabbando come asserito a torto dal ricorrente, l'assistenza dev'essere concessa, qualora anche le altre condizioni siano adempiute, fattispecie quest'ultima non contestata dal ricorrente (DTF 117 Ib 53 consid. 3 pag. 63 in fine e 64 in alto; sulla truffa in materia fiscale compiuta mediante l'allestimento e l'uso di false bollette doganali v. la sentenza del 1° aprile in re A. consid. 3, apparsa in Rep 1999 132). Il principio della doppia punibilità (al riguardo v. DTF 124 II 184 consid. 4b) non è stato violato. 4.- Il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.